

COMUNE DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 20 del 25 luglio 2026

OGGETTO: parere del Revisore dei Conti sulla proposta di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026, ai sensi degli art.175 comma 8 e 193 del D.Lgs. n 267/2000.

Il sottoscritto Revisore Unico

PREMESSO

- Che con deliberazione n.73 del 27/12/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- Che con deliberazione n. 14 del 30/04/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2025, determinando un risultato di amministrazione positivo di € 5.354.419,26 così composto:

Fondi accantonati	€ 3.499.125,41
Fondi vincolati	€ 243.020,71
Fondi destinati agli investimenti	€ 584.534,86
Fondi disponibili	€ 1.027.738.28

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati approvati i seguenti atti di variazione:

- 1) Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 10/02/2026, esecutiva, ad oggetto: "1° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART.175, COMMA 2, D.LGS.N.267/2000)"
- 2) Deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 30/04/2026 recante ad oggetto: 1° VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) ratificata con la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 23/06/2026;
- 3) Deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 09/06/2026 recante ad oggetto: 2° VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) ratificata con la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 23/06/2026;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati. Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- 1) Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- 2) Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- 3) Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'art. 187 TUEL dispone

“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- per la copertura di debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese d'investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;

- il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011;

Il Revisore, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2025 e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21 del D.Lgs. 175/2016.

Il Revisore, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli e attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica.

Il Revisore ha verificato inoltre che, con la variazione apportata in bilancio, gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE			Competenza anno 2026	Competenza anno 2027	Competenza anno 2028
Fondo iniziale di cassa		3.508.479,94			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	+		106.009,45	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-		25.930,21	25.930,21	25.930,21
B) Entrate titolo 1.00-2.00-3.00	+		9.872.012,51	9.245.841,17	9.245.871,17
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	+				
D) Spese Titolo 1.00 - spese correnti	-		9.566.173,42	8.789.027,08	8.788.419,40
di cui:					
fondo pluriennale vincolato					
fondo crediti di dubbia esigibilità			590.074,44	590.074,44	590.074,44
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	-				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	-		424.926,21	430.883,88	431.521,56
di cui per estinzione anticipata prestiti					
di cui Fondo anticipazioni liquidità					
G) Somma finale (G= A-AA+B+C-D-E-F)			- 39.007,88	- 0,00	- 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	+		39.007,88	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di Legge	+		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento in base a specifiche disposizioni di	-		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da cessione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	+		0,00	0,00	0,00
O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O= G+H+I-L+M)			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO PARTE CAPITALE		Competenza anno 2026	Competenza anno 2027	Competenza anno 2028
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese d'investimento	+	50.808,84	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	+	2.656.000,01	0,00	0,00
R) Entrate Titolo 4.00 - 5.00 - 6.00	+	19.352.657,77	7.960.000,00	4.620.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	-	0,00	0,00	0,00
I) entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di Legge	-	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossioni crediti di breve termine	-	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per riscossioni crediti medio e lungo termine	-	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento in base a specifiche disposizioni di Legge	+	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da cessione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	-	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	-	22.059.466,62	7.960.000,00	4.620.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato				
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - altri trasferimenti in conto capitale	+	0,00	0,00	0,00
O) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO FINALE		Competenza anno 2026	Competenza anno 2027	Competenza anno 2028
S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossioni crediti di breve termine	-	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per riscossioni crediti medio e lungo termine	-	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessione crediti a breve termine	+	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessione crediti medio e lungo termine	-	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
O) EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:

RESIDUI ATTIVI				
TITOLI	PREVISIONI INIZIALI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE
Titolo I - Entrate correnti	3.116.719,02	3.116.719,02	1.139.588,97	1.977.593,15
Titolo II - Trasferimenti correnti	336.087,08	336.087,08	64.396,90	271.690,18
Titolo III - Entrate extratributarie	954.065,39	954.065,39	288.714,03	665.351,36
Titolo IV - Entrate in conto capitale	3.575.339,24	3.575.390,24	1.916.189,12	1.667.651,12
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo VI - Accensione di prestiti	2.670.897,60	2.670.897,60	72.503,64	2.598.393,96
Titolo VII - Anticipazioni	-	-	-	-
Titolo IX - Entrate conto terzi/partite di giro	510,05	510,05	-	510,05
TOTALE	10.653.618,38	10.653.669,38	3.481.392,66	7.181.189,82

RESIDUI PASSIVI				
TITOLI	PREVISIONI INIZIALI		PAGAMENTI	DA PAGARE
Titolo I - Spese correnti	1.764.204,80		1.088.098,19	676.106,61
Titolo II - Spese in conto capitale	4.120.100,89		1.930.862,23	2.189.238,66
Titolo III - Spese per incremento attività fin.	-		-	-
Titolo IV - Rimborso prestiti	1.000,00		-	1.000,00
Titolo V - Chiusura anticipazioni	-		-	-
Titolo VII - spese conto terzi/partite di giro	160.414,91		140.975,99	19.438,92
TOTALE	6.045.720,60	-	3.159.936,41	2.885.784,19

Il Revisore, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio oltre quelli oggetto di parere;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2026- 2028;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Il Revisore Unico